

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO

di **Claudio Venturi**

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le sanzioni per il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa. – 2.1. Le sanzioni principali. – 2.2. Le sanzioni accessorie. – 3. Le sanzioni per il commercio su aree pubbliche. – 3.1. Le sanzioni principali. – 3.2. Le sanzioni accessorie. – 4. Gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni.
TABELLE RIASSUNTIVE.

1. PREMESSA

Le principali novità del sistema sanzionatorio introdotto con la riforma della disciplina del commercio sono dettate nei Titoli VII (art. 22) e X (art. 29) del D. Lgs. n. 114/1998 e riguardano:

- a) **una totale revisione delle sanzioni pecuniarie;**
- b) **l'introduzione della definizione di "recidiva";**
- c) **il trasferimento della competenza sanzionatoria e dei proventi delle sanzioni dallo Stato ai Comuni.**

Per quanto riguarda l'attività di commercio in generale, sono previste **due categorie di pene** pecuniarie diverse tra loro per entità della somma e per tipo di illecito sanzionatorio.

La prima categoria prevede il pagamento di una somma **da 5 a 30 milioni di lire** e si applica per le violazioni delle disposizioni che riguardano essenzialmente i requisiti e le modalità di accesso all'attività commerciale.

La seconda categoria prevede, invece, il pagamento di una somma **da 1 a 6 milioni di lire** e si applica per le violazioni di disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività commerciale.

Le nuove sanzioni sono entrate in vigore il 25 aprile 1999. Fino a questa data continuava ad essere applicata la vecchia normativa.

2. LE SANZIONI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

2.1. Le sanzioni principali

Il decreto legislativo n. 114/1998 prevede all'articolo 22 i seguenti tipi sanzioni e provvedimenti disciplinari:

- 1) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro** a carico di coloro che violano una delle seguenti disposizioni:
 - a) *non sia in possesso dei requisiti per l'accesso all'attività (art. 5);*
 - b) *non abbia rispettato le norme per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi strutture di vendita (artt. 7, 8 e 9);*
 - c) *non abbia rispettato le norme dettate a proposito della vendita negli spacci interni, della vendita attraverso apparecchi automatici, della vendita per corrispondenza, a mezzo televisione o altri sistemi di comunicazione, delle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori (artt. 16, 17, 18 e 19).*

In caso di particolare gravità o di recidiva (la stessa violazione commessa per due volte in un anno) il Sindaco può inoltre disporre la **sospensione dell'attività di vendita** per un periodo non superiore a 20 giorni.

- 2) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3.098,00 euro** a carico di coloro che non osservino:
 - a) *il rispetto degli orari di apertura e di chiusura (art. 11);*
 - b) *il rispetto delle norme in materia di pubblicità dei prezzi (art. 14);*
 - c) *il rispetto delle norme in materia di vendite straordinarie (art. 15);*
 - d) *il rispetto della norma che prevede la sola comunicazione al Comune nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi commerciali (art. 26, comma 5).*

2.2. Le sanzioni accessorie

Sovente, le sanzioni, siano esse di natura penale che di natura semplicemente amministrativa, sono accompagnate dal altre sanzioni denominate "accessorie", le quali trovano applicazione unitamente alla sanzione principale e vengono applicate "*in casi di particolare gravità o recidiva*".

Si e' in presenza di speciali figure sanzionatorie, che assumono diverse denominazioni, come:

- *sospensione della licenza o dell'autorizzazione;*
- *revoca del titolo autorizzatorio;*
- *chiusura (temporanea o totale) dell'esercizio;*
- *sospensione dall'esercizio della professione; confisca dei prodotti.*

2.2.1. La sospensione dell'attività

Gli articoli 22, comma 2 e 29, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998, stabiliscono, con riguardo rispettivamente al commercio su aree private e al commercio su aree pubbliche, che "in caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita **per un periodo non superiore a venti giorni**".

La sospensione può essere disposta soltanto quando prevista da una specifica normativa e non può essere disposta a tempo indeterminato.

2.2.2. La revoca dell'autorizzazione

E' prevista la revoca dell'autorizzazione all'apertura nel caso in cui il titolare:

- a) *non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- b) *non inizi l'attività di una grande struttura di vendita entro due anni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- c) *non risulti più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5;*
- d) *violò ulteriormente le prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività.*

2.2.3. La chiusura dell'esercizio

Il comma 6 dell'art. 22, del D. Lgs. n. 114/1998 dispone che *"in caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio"*.

il Sindaco deve procedere all'adozione dell'ordinanza di chiusura dell'esercizio, non solo nell'ipotesi in cui l'esercente sia privo delle prescritte autorizzazioni o non abbia prodotto le preventive comunicazioni, ma anche nell'ipotesi in cui l'attività del commerciante configuri un abuso, come nel caso che svolga un'attività diversa da quella autorizzata, o utilizzi i locali di vendita per svolgere altre attività, ecc.

Il D. Lgs. n. 114 del 1998 prevede la **chiusura di un esercizio di vicinato** nel caso in cui il titolare:

- a) *sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;*
- b) *non risulti più provvisto dei requisiti prescritti dall'art. 5;*
- c) *violò ulteriormente le prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività.*

3. LE SANZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

3.1. Le sanzioni principali

Il D: Lgs. n. 114/1998, all'articolo 29, prevede in materia di commercio sulle aree pubbliche, le seguenti sanzioni:

- 1)** Il pagamento di una somma **da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro** e la **confisca delle attrezzature e della merce:**
 - a) *a chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione (art. 28, commi 3 e 4) e fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa (Comune o Regione);*
 - b) *a chiunque eserciti il commercio nelle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta da parte delle competenti autorità marittime;*
 - c) *a chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.*
- 2)** Il pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3,098,00 euro** a chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 28.

In caso di particolari gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la **sospensione dell'attività** di vendita **per un periodo non superiore a venti giorni** (in precedenza la sospensione poteva arrivare fino a 60 giorni) (art. 29, comma 3).

La recidiva si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3.2. Le sanzioni accessorie

3.2.1. Revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;*
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.*

3.2.2. Revoca e decadenza della concessione di posteggio

La normativa di riforma contempla una ipotesi di decadenza dalla concessione del posteggio, nel caso di "mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare".

4. GLI ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'autorità competente in materia delle violazioni sopra indicate è il Sindaco del Comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Alla medesima autorità sono devoluti i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o verro da ordinanze-ingiunzioni di pagamento (*art. 29, comma 5*).

TABELLE RIASSUNTIVE

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Fattispecie	Sanzione
Mancato possesso dei requisiti per l'accesso all'attività	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 2.582,00 euro ad un massimo di 15.493,00 euro.
Mancato rispetto delle norme per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi strutture di vendita	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 2.582,00 euro ad un massimo di 15.493,00 euro.
Mancato rispetto delle norme relative alla vendita negli spacci interni, alla vendita attraverso distributori automatici, alla vendita per corrispondenza, a mezzo televisione o altri sistemi di comunicazione, alle vendite a domicilio	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 2.582,00 euro ad un massimo di 15.493,00 euro.
Particolare gravità o recidiva nelle violazioni di cui ai punti precedenti	Sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni
Mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 3.098,00 euro.
Mancato rispetto delle norme in materia di pubblicità dei prezzi	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 3.098,00 euro.
Mancato rispetto delle norme in materia di vendite straordinarie	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 3.098,00 euro.
Mancata presentazione della comunicazione al comune nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, nonché la cessazione degli esercizi commerciali	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 3.098,00 euro
Mancato avvio dell'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità	Revoca dell'autorizzazione
Mancato avvio dell'attività di una grande struttura di vendita entro due anni dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità	Revoca dell'autorizzazione
Perdita dei requisiti morali e professionali	Revoca dell'autorizzazione

Ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria dopo la sospensione dell'attività	Revoca dell'autorizzazione
Sospensione dell'attività di un esercizio di vicinato per un periodo superiore ad un anno	Chiusura dell'esercizio
Titolare di esercizio di vicinato non risultante più provvisto dei requisiti morali	Chiusura dell'esercizio
Ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria da parte del titolare di un esercizio di vicinato, dopo la sospensione dell'attività	Chiusura dell'esercizio
Svolgimento abusivo dell'attività di commercio	Chiusura immediata dell'esercizio

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Fattispecie	Sanzione
Esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 2.582,00 euro ad un massimo di 15.493,00 euro e confisca delle attrezzature e della merce.
Esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (comune o regione)	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 2.582,00 euro ad un massimo di 15.493,00 euro e confisca delle attrezzature e della merce.
Esercizio del commercio su aree demaniali marittime senza il nulla osta da parte delle competenti autorità marittime	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 2.582,00 euro ad un massimo di 15.493,00 euro e confisca delle attrezzature e della merce.
Mancato rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui ai commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 3.098,00 euro.
Particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) nelle violazioni di cui ai punti precedenti	Sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni
Mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità	Revoca dell'autorizzazione
Mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare	Revoca e decadenza dalla concessione del posteggio e revoca dell'autorizzazione
Perdita dei requisiti morali e professionali	Revoca dell'autorizzazione